



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                |                  |                   |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>NOVELLI</b> | <b>GIOVANNI</b>  | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>DESTRO</b>  | <b>CARLO</b>     | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>MERCURI</b> | <b>GUGLIELMO</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> |                |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> |                |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> |                |                  |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 25175/14  
depositato il 11/12/2014

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201400104767000 REGISTI  
2009

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

**difeso da:**

AVV. GIOIA VACCARI  
VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18 00198 ROMA

**proposto dal ricorrente:**

[Redacted]

00139 ROMA RM

**difeso da:**

AVV. DALILA LOIACONO  
VIA VAL VARAITA 8 00141 ROMA RM

**altre parti coinvolte:**

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA  
VIA CRISTOFORO COLMBO 269 00145 ROMA RM

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 25175/14

UDIENZA DEL

15/05/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

11322/05/15

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

25 MAG 2015

Il Segretario

Commissione Tributaria Provinciale  
di ROMA  
Via Labicana n. 123 - 00184 ROMA

Fatto e Diritto

La  impugna in data 12.11.2014 una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo notificatagli da Equitalia e dalla quale risultava come al contribuente fossero state precedentemente notificate tre cartelle esattoriali di cui una relativa a credito erariale (n.0972013125410216000 asseritamente notificata in data 11.3.2013);

il contribuente lamentava altresì di non aver in precedenza ricevuto la cartella sopra indicata; *EQUITALIA SI È COSTITUITA SANDEVALENTE;*

non essendo stata fornita <sup>*PROVA*</sup> da parte di Equitalia dell'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale sopra indicata il ricorso si palesa meritevole di accoglimento in quanto se è vero che la cartella non era stata impugnata nei termini è ugualmente vero come della stessa non sia stata documentata la notificazione;

per quanto attiene alle altre cartelle presupposto del preavviso di fermo (concernenti violazioni alle norme sulla circolazione stradale) vi è palesemente carenza di giurisdizione;

l'esito del ricorso determina l'obbligo di pagamento delle spese del giudizio nella misura sottoindicata;

PQM

La commissione Tributaria provinciale di Roma (sezione 5) accoglie il ricorso con riferimento alla cartella concernete crediti erariali e condanna Equitalia Sud al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00.

Così deciso in Roma 15.5. 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

